SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL FROSINONE

L'imposta di bollo determinata in base al valore dell'appalto, è calcolata ai sensi dell'art. art. 18, comma 10 e Allegato I.4)

Rep. N. **del**

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
ASL FROSINONE

DOCUMENTO DI STIPULA ACCORDO QUADRO

Identificativo Gara	xxxxxx Registro di Sistema: xxxxxx
Descrizione Gara	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.Lgs. n. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PROTESI DI ANCA, GINOCCHIO E SPALLA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI FROSINONE, DELLA DURATA MASSIMA DI 12 MESI, PROROGABILE FINO A 12 MESI
Durata	12 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi
Delibera di aggiudicazione	n. xxxxxxx

Numero Lotto	CIG	CIG Derivato
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa	
Criterio di aggiudicazione	Offerta al prezzo più basso	

Amministrazione Aggiudicatrice

Nome Ente	ASL FROSINONE
Codice Fiscale Ente	01886690609

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL FROSINONE

Sede Legale	Via Armando Fabi snc 03100 Frosinone
Posta Elettronica Certificata	protocollo@pec.aslfrosinone.it
Nome Ufficio	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Firmatario del contratto di stipula	DOTT. SSA MONICA CAIRA – DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Concorrente Aggiudicatario

Ragione o Denominazione Sociale	
Codice Fiscale Operatore Economico	
Partita IVA Operatore Economico	
Sede Legale	
Posta Elettronica Certificata	
Firmatario del contratto di stipula	

Contenuto economico dell'offerta

Numero Lotto	CIG	CIG Derivato	Valore Agg. 12 M

L'anno 2026 il giorno xxx del mese di xxxxxx, il Dott. Massimo MASETTI, ove risiede per la carica, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse dell'ASL stessa, dichiara che hanno sottoscritto

digitalmente il presente contratto, in nome, per conto e nell'interesse, rispettivamente, dell'ASL Frosinone (di seguito denominata anche Azienda) e della ditta XXXXXXX

- La Dott.ssa Monica Caira, nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della ASL FR, nata a Isola Del Liri (FR) il 04/07/1966, con C.F. CRAMNC66L44E340H, domiciliato per la carica nella sede dell'Azienda sita in Frosinone, Via Armando Fabi s.n.c., il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse dell' Ente, partita IVA n. 01886690609, giusti atti deliberativi n. 150 del 22/02/2022 e n. 1050 del 23/12/2022;
- Signor XXXXXXX

rinunciano espressamente e spontaneamente all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

che con Atto Deliberativo del Direttore Generale n. xxx del xxxxxx, regolarmente esecutivo, è stata indetta la gara d'appalto, mediante procedura aperta, aperta ed in modalità telematica, finalizzata all'affidamento della fornitura di PROTESI DI ANCA, GINOCCHIO E SPALLA per le esigenze della ASL di Frosinone

che con successivo Atto Deliberativo n. xxx del xxxxx, che si intende qui integralmente richiamato ed approvato, è stata disposta l'aggiudicazione della/e fornitura/e come riportato nel successivo art. 1;
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano

Art. 1
La ASL di Frosinone, come sopra rappresentata, concede in appalto, dalla data di stipula del presente accordo:

Numero Lotto	CIG	CIG Derivato	Rank	% Agg.	Q. Agg. 12 M	Val. Unit. O.E.	Valore Agg. 12 M

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
L'Operatore Economico xxxxxx si impegna ad eseguire la fornitura alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico di Gara nonché nell'offerta presentata dalla ditta medesima che si

intendono integralmente richiamate per tutta la durata dell'Accordo quadro. In particolare, la ditta si obbliga a rispettare tutte le condizioni relative alla esecuzione della fornitura secondo le modalità previste ed indicate negli specifici articoli del Capitolato Tecnico. Inoltre, la ditta è tenuta a mantenere inalterata la qualità della fornitura per tutta la durata del Accordo quadro.

Art. 3
Le condizioni economiche stabilite in sede di gara si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'Azienda Sanitaria di Frosinone potrà emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare Contratti Attuativi con il Fornitore. Nel caso in cui le parti concordino la sostituzione e/o l'affiancamento dei prodotti aggiudicati (nei limiti definiti dall'art.17 del Disciplinare di gara) con prodotti nuovi immessi sul mercato successivamente e che presentino caratteristiche migliori, il Fornitore è tenuto a praticare condizioni economiche invariate rispetto a quelle previste dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Art. 4
Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ed essere emesse con cadenza posticipata non inferiore al mese, sulla base dei dati certi relativi alle forniture effettuate nel periodo di riferimento, riportati in un apposito prospetto mensile denominato *"Stato Avanzamento della Fornitura in Conto Deposito"* (in breve SAFCD). Detto prospetto dovrà essere inviato entro i primi sette (7) giorni dall'emissione a cura dell'aggiudicataria sia, per competenza, al DEC della fornitura di che trattasi, Dott. Giantony Di Giorgio Referente UOC Ortopedia e Traumatologia, P.O. Cassino e all'Assistente al DEC: Dott. Lucio Delicato, Collaboratore Amministrativo UOC Farmacia sia, in copia di conoscenza, alla stazione appaltante per la verifica e attestazione delle prestazioni rese.
Il DEC dovrà inviare, entro i successivi sette (7) giorni dal ricevimento, il prospetto SAFCD contenente i dati di riepilogo con relativa specifica approvazione oltre una propria attestazione di regolare espletamento della Fornitura:

- alla UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI;
- al Fornitore.

Solamente a seguito della favorevole conclusione della procedura descritta l'Operatore Economico sarà autorizzato all'emissione della fattura. Il pagamento delle dette fatture avverrà entro i termini di legge. Alle fatture dovranno essere allegati in copia i relativi documenti di trasporto e smaltimento quando previsti. Ai sensi del DCA Regione Lazio n. 308 del 3/07/2015 l'aggiudicataria è tenuta ad aderire all'accordo quadro regionale sui pagamenti. L'importo delle predette fatture sarà corrisposto sul conto corrente (conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.) n. 100000009240, intestato al fornitore presso XXXXX, e con le seguenti coordinate bancarie: ITXXXXXXX

Art. 5
A garanzia dell'esatto adempimento della fornitura, secondo quanto disposto dal Disciplinare di Gara, l'Operatore Economico XXXXXXX. ha presentato la cauzione definitiva mediante Garanzia Fideiussoria n. XXXXXXXX emessa da XXXXXXXX., con sede in XXXXXXXX., iscritta Iscrizione Albo Imprese IVASS n. XXXXXXX ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935, P.Iva XXXXXXX, PEC XXXXXXX;.

Art. 6
ha stipulato Polizza Assicurativa n. XXXXX (Polizza R.C. RISCHI DIVERSI) valevole sino al XXXX e che, pena la risoluzione del presente Accordo quadro, dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di affidamento con la società XXXXXXX;

Art. 7

Il presente Accordo Quadro avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione. Alla data di scadenza sopra indicata, il presente Accordo Quadro si intende risolto di diritto.
Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Azienda Sanitaria di Frosinone potrà emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare Contratti attuativi con il Fornitore. Tali contratti non potranno comunque avere una durata superiore a quella dell'Accordo Quadro.

Art. 8

La ASL di Frosinone si riserva la facoltà di eseguire il controllo della fornitura nelle forme che ritiene più opportune per verificare la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali. Tali controlli saranno effettuati dal DEC e/o dai suoi assistenti in qualsiasi momento e senza preavviso; la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la massima collaborazione per l'espletamento delle suddette verifiche. Qualora nel corso dei controlli dovesse risultare che le prestazioni rese non siano corrispondenti agli obblighi contrattuali sarà applicata da parte della ASL di Frosinone una penale di euro 500,00 per la mancata o irregolare esecuzione di ciascuna delle prestazioni previste dal Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo della fornitura in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere il Accordo quadro ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
In caso di recidiva la ASL di Frosinone può applicare le penali per un importo doppio rispetto a quello stabilito nel comma precedente; si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la consegna dei prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria di Frosinone una penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille sul valore netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

Procedura di applicazione delle penali:

Il Responsabile U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI della ASL di Frosinone e/o loro delegati, nel momento in cui ricevono la segnalazione da parte del personale Dirigente che opera nella ASL di Frosinone di una mancata o irregolare prestazione da parte della Ditta aggiudicataria della fornitura, contesta formalmente alla Ditta aggiudicataria l'applicazione delle penali, con l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.
Il responsabile della Ditta aggiudicataria trasmette, entro 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della contestazione, le proprie controdeduzioni. Il Responsabile U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI della ASL di Frosinone e/o loro delegati, esaminate le controdeduzioni o dopo che è decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare o revocare o modificare la contestazione iniziale.
Ove ne ricorrano i presupposti, applica in via definitiva la penale mediante la comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.
Le penali saranno riscosse dalla ASL di Frosinone prelevandole dai primi pagamenti a favore della Ditta aggiudicataria. In alternativa la ASL di Frosinone ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dalla Ditta aggiudicataria, che dovrà prontamente reintegrare.
Fermo restando la comminazione delle penali, non verranno retribuite forniture non rese e si procederà ad eventuale azione di risarcimento danni. Le inadempienze vanno verificate in contraddittorio; in ogni caso, la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata in forma scritta, direttamente all'impresa.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 9

È fatto divieto assoluto di sospendere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte della ASL o quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge.
La mancata effettuazione della fornitura rappresenta inadempienza contrattuale e consente alla ASL di Frosinone di chiedere la risoluzione del Accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione della fornitura stessa, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico della Ditta aggiudicataria che ne è la sola responsabile, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti della ASL di Frosinone.
L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Ditta aggiudicataria di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del Accordo quadro, rispondendo altresì dei danni causati alla ASL di Frosinone.
Qualora nel corso della vigenza contrattuale dovessero sorgere contestazioni si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa.
Le domande ed i reclami delle parti dovranno essere presentati per iscritto.
Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni dell'Accordo quadro che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione esclusive del Foro di Frosinone.

Art. 10
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, la ditta, sottoscrivendo il presente Accordo quadro, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (Circolare Regionale n. 224765 del 23.04.2015 – " Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Misura di trattamento del rischio della REGIONE LAZIO. Adozione della clausola anti pantouflage").

Art. 11
La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 122 D.Lgs 36/2023 (Allegato II 14)e s.m.i. e nelle modalità ivi descritte.
In caso di inadempimento recidivo o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della somministrazione della fornitura, l'Azienda ASL di Frosinone si riserva la facoltà di applicare la risoluzione dell'Accordo quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).
Detta risoluzione avverrà mediante nota inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
La risoluzione dell'Accordo quadro, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- grave e continua violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni presenti nel disciplinare e non eliminati a seguito di diffida formale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte della società, della fornitura, contestata regolarmente;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- esecuzione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., delle transazioni relative al presente appalto eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale;
- avvenuta applicazione di almeno 3 penali in un anno e comunque non più di 5 penali per tutta la durata del rapporto contrattuale.

In tutti i predetti casi di risoluzione, l'ASL ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei

confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione della fornitura appaltata alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta. Gli eventuali inadempimenti che comportano la risoluzione del Accordo quadro saranno segnalati all'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

Art. 12

Il recesso interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 123 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e nelle modalità ivi descritte. La ASL di Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con Posta Elettronica Certificata.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse attivata una convenzione CONSIP o venisse aggiudicata una gara d'appalto, centralizzata oppure aggregata, per la fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo quadro ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 21 sexies L. 241/1990 e s.m.i., con gli effetti di cui all'art.1373 co. 2 c.c., senza che l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Art. 13

L'Operatore Economico xxxx .assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Al riguardo la ditta stessa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Sempre ai fini della tracciabilità di cui al presente articolo, la ditta aggiudicataria deve, necessariamente, riportare sulle fatture, ai fini della loro liquidabilità e pagamento, i codici identificativi di gara (CIG) riportati al precedente articolo n. 1.

Art. 14

Con la stipula del presente Accordo quadro l'Operatore Economico xxxxxxx individua nella Signor xxxxxxx, nato a xxxxxxx il xxxxxxx, residente a xxxxxxx in via xxxxxxx, C.F. xxxxxxx, il Supervisore Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la ditta stessa, il quale è Referente nei confronti della ASL Frosinone. I dati di contatto del Supervisore Responsabile della fornitura sono:

- Tel. Ufficio xxxxxxx
- Tel. Mobile xxxxxxx
- E-mail: xxxxxxx

Art. 15

L'Azienda e l'Operatore Economico xxxxxxx., per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro, dichiarano di volersi conformare al Capitolato Tecnico d'Appalto sottoscritto ed all'offerta presentata dalla medesima ditta per la FORNITURA DI PROTESI DI ANCA, GINOCCHIO E SPALLA per le esigenze della ASL di Frosinone, per la durata di 12 (dodici) mesi, che sono integralmente richiamati e costituiscono parte integrante dell'Accordo quadro.

Art. 16

Le parti si obbligano all'osservanza delle norme vigenti anche per le parti che comunque non dovessero risultare trasfuse nel presente Accordo quadro. In particolare, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento a quanto già disposto negli atti di gara nonché nella normativa regionale e nazionale vigente nonché al codice civile.

Art. 17

Per ogni eventuale controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Frosinone.

Art. 18

Tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al presente Accordo quadro, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle della sua registrazione fanno carico all'Operatore Economico xxxxxxx

Art. 19
Poiché il presente Accordo quadro è soggetto ad IVA le parti decidono la **registrazione a tassa fissa** ai sensi della tariffa parte I del D.P.R. 16.04.1986, n° 131.

L'**imposta di bollo** è forfettaria, determinata in base al valore dell'appalto, calcolata ai sensi dell'art. art. 18, comma 10 e Allegato I.4) e si paga con F24 ELIDE.

l'Aggiudicatario, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico ed in tutta la documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi e fissi per l'intera durata del presente contratto;

- Di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

- Di assumersi, con la sottoscrizione del presente atto, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità;

- Di prendere atto che i termini stabiliti nel Contratto e/o nella documentazione di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civile;

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della ASL Frosinone che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL Frosinone nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Per tutto quanto non previsto si applicano integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri, anche tributari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

PER L'AGGIUDICATARIO
Legale Rappresentante della xxxxxxx
Il Dott.

_____
(documento firmato digitalmente)

PER LA ASL FROSINONE
Il Direttore UOC UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI della ASL di Frosinone
F.to: Dott.ssa Monica CAIRA

_____
(documento firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante
F.to: Dott. Massimo MASETTI

_____
(documento firmato digitalmente)